



**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE MISURE REGOLAMENTARI CONCERNENTI L'ASSEGNAZIONE  
DELLE FREQUENZE RADIO PER SISTEMI TERRESTRI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE I CUI  
DIRITTI D'USO SCADONO IL 31 DICEMBRE 2029**

**- Contributo di Retelit -**

**1) Il rispondente ha osservazioni riguardo al benchmark europeo qui descritto?**

In alcuni paesi europei (Francia, Germania, Spagna) i regolatori hanno già affrontato il tema della scadenza dei diritti d'uso, al fine di assicurare un quadro regolamentare chiaro con congruo anticipo e fornire al mercato la certezza regolatoria, necessaria a pianificare e realizzare in maniera sostenibile gli investimenti in reti wireless ad alta velocità.

Fermi restando questi obiettivi, che sono sostanzialmente gli stessi che si prefigge il regolatore italiano e sono certamente condivisibili, le soluzioni adottate in Europa sono state diverse, anche in considerazione del diverso quadro concorrenziale nei vari paesi.

Il regolatore spagnolo ha formalizzato l'estensione dei diritti d'uso per 10 anni, con il mantenimento della medesima *“spectrum fee”* (contributo annuale) optando, nella sostanza, per la opzione regolamentare *“più conservativa”* della *proroga*.

In Francia, il regolatore ha invece optato per il *rinnovo* dei diritti d'uso, ovvero per una estensione della durata dei diritti agli attuali soggetti assegnatari di frequenze, condizionata a maggiori obblighi di copertura e ad un'allocazione di risorse spettrali riequilibrata fra i 4 operatori radiomobili.

In Germania si è invece assistito ad una decisione *“mista”*, caratterizzata da un'iniziale periodo di *proroga* e, in una seconda fase, dallo svolgimento di una *gara/procedura competitiva*, in ordine alla quale l'attuale decisione stabilisce solo alcuni principi che saranno perfezionati nel corso di diversi cicli di consultazioni (che dovrebbero portare a una decisione finale nel 2028).

Gli orientamenti del regolatore tedesco, perfezionati in esito ad una sentenza del tribunale amministrativo di Colonia, appaiono particolarmente interessanti in quanto la iniziale *proroga* è stata condizionata alle seguenti condizioni (quindi in sostanza un *rinnovo*):

- maggiori obblighi di copertura;
- miglioramento della qualità dei servizi;
- obbligo di fornire accesso mediante roaming nazionale al newcomer 1&1;
- obbligo di negoziare accesso a MVNO e fornitori di servizi.

Ad avviso di Retelit, **la soluzione adottata dal regolatore tedesco è quella di maggiore interesse**, in quanto massimizza i benefici per i consumatori attraverso **maggiori obblighi di copertura** ed una **migliore qualità del servizio**, e, allo stesso tempo, i benefici dei concorrenti degli MNO, sia nella veste di MVNO che di service providers, attraverso **obblighi di roaming** e, più in generale, di accesso alle reti.

- 2) Il rispondente fornisca e motivi la propria posizione riguardo all'opzione mista proposta dall'Autorità, consistente nell'applicazione combinata e differenziata degli strumenti di proroga, rinnovo e procedura di gara ai diritti d'uso delle frequenze delle bande da 800 MHz a 3.4-3.6 GHz che scadono il 31 dicembre 2029. Inoltre, riguardo ai diritti d'uso che verrebbero messi a gara, il rispondente indichi, precisando le relative motivazioni: a) quale procedura di gara e quali criteri di aggiudicazione ritiene dovrebbero essere adottati; b) quali cap di gara ritiene dovrebbero essere stabiliti**
- 3) Il rispondente fornisca e motivi la propria posizione riguardo all'opzione rinnovo proposta dall'Autorità, consistente nel rinnovo di tutti i diritti d'uso delle bande da 800 MHz a 3.4-3.6 GHz in scadenza al 31 dicembre 2029**
- 4) Per ciascuna delle due opzioni proposte, il rispondente indichi, precisando le relative motivazioni: a) quali misure pro-competitive dovrebbero a proprio avviso essere adottate; b) quali obblighi di copertura ritiene dovrebbero essere associati ai diritti d'uso delle frequenze in questione; c) quali obblighi di accesso reputa necessario prevedere. Il rispondente dettagli le misure proposte in coerenza con gli obiettivi indicati dall'Autorità**

Ad avviso della scrivente, l'opzione preferibile è quella espressa al paragrafo 3.1.2 (“opzione rinnovo”) per questo motivo Retelit non si esprimerà con maggior dettaglio sulle domande relative sulla opzione espressa al paragrafo 3.1.1 (“opzione mista proroga, rinnovo e gara”).

Le ragioni a supporto di tale posizionamento, in estrema sintesi, sono le seguenti:

- L'opzione “proroga” non risolve, per la sua stessa natura, alcuna delle criticità relative al ritardo nel pieno sviluppo dei servizi su sistemi 5G, circostanza ampiamente condivisa dall'AGCom nelle sue indagini conoscitive e sulla quale la scrivente Retelit si è ampiamente espressa in consultazioni precedenti, inclusa quella preliminare del 2024 relativa al medesimo tema, nonché quella relativa all'assegnazione dei diritti d'uso sulla banda 26 GHZ “bassa” che non si ripeteranno qui per economia di trattazione, ma si intendono integralmente richiamate e confermate.
- L'opzione “gara” con procedura competitiva ha come principale obiettivo quello di massimizzare gli introiti per lo Stato e stimolare una concorrenza infrastrutturale nei confronti di nuovi soggetti interessati ad acquisire diritti d'uso frequenziali (quindi con modelli di business di tipo “make”). Riguardo al primo obiettivo, si ritiene che nell'attuale fase di maturità del mercato delle comunicazioni, che ha visto una notevole e generalizzata erosione dei margini, un ulteriore incremento dei proventi relativi ai diritti d'uso si possa considerare non opportuno/prioritario. Riguardo al secondo obiettivo, l'attuale struttura del mercato, già caratterizzata da elevati livelli di concentrazione e ulteriormente consolidata a seguito della fusione Vodafone/Fastweb, non sembra offrire spazio a nuovi players che intendano competere sul mercato sul versante dell'acquisizione dei diritti d'uso.

L'opzione "rinnovo", a giudizio di Retelit, appare in definitiva la soluzione più opportuna, **a condizione che sia accompagnata da misure a tutela dei consumatori e della concorrenza**. In particolare, è fondamentale prevedere **obblighi di accesso a tutti i livelli della catena del valore nella fornitura dei servizi** (dalla mera rivendita alla condivisione di frequenze/network slicing), al fine di consentire la massima apertura del mercato dei servizi di comunicazione mobile e personale, "fixed wireless" ed alle applicazioni di tipo 5G verticali anche a soggetti operanti con modelli di business di tipo "buy".

Le misure pro-competitive finalizzate alla apertura del mercato rappresentano, sia pure indirettamente, la miglior garanzia anche per il benessere dei consumatori e delle imprese.

A parere di chi scrive, quindi, è importante che l'Autorità **introduca un principio - il più ampio e generale possibile – di obbligo dell'accesso wholesale alle reti a condizioni tecniche ed economiche eque e ragionevoli** in capo ai futuri titolari di risorse frequenziali in scadenza al 2029.

Si ritiene che questa condizione sia adeguatamente formulata al paragrafo 59 del testo sottoposto in consultazione, ma vada arricchita con due fondamentali precisazioni

Una prima precisazione dovrebbe riguardare lo "status autorizzatorio" del soggetto richiedente l'accesso, che non deve in alcun modo discriminare gli operatori di telecomunicazioni. Al riguardo, si invita l'Autorità a riconsiderare quanto previsto in alcune disposizioni, (vd. art 16.4 delibera 231/18/Cons *"Il soggetto che accede alla capacità o all'uso delle frequenze ai sensi del comma 2 non può essere direttamente o indirettamente un operatore di servizi pubblici di comunicazione elettronica"*), che di fatto limitano l'apertura dell'accesso, introducendo restrizioni nei confronti degli operatori autorizzati alla fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica.

Tali vincoli, a giudizio di Retelit, si configurano come un errore da correggere in vista delle nuove procedure di assegnazione e definizione delle regole d'uso delle frequenze 5G, al fine di garantire un effettivo accesso aperto, neutrale e non discriminatorio.

Una seconda precisazione dovrebbe riguardare le ipotesi di soluzione di "pura rivendita", nel qual caso la qualificazione delle condizioni pro-competitive dovrebbero avere, in aggiunta alla qualificazione della equità e della ragionevolezza, anche quella del necessario spazio economico-prestazionale ("retail minus") rispetto alle soluzioni commercializzate direttamente dai titolari dei diritti d'uso.

#### **5) Il rispondente ha ulteriori considerazioni o proposte da portare all'attenzione dell'Autorità?**

Nessuna osservazione.

#### **6) Il rispondente esponga le proprie osservazioni in merito alla proposta dell'Autorità di poter prorogare fino al 31 dicembre 2037 tutti i diritti d'uso WLL della banda 28 GHz in scadenza al 31 dicembre 2029, senza alterarne le condizioni tecniche di impiego, fatte salve le competenze del MIMIT al riguardo**

Nessuna osservazione.